



**CITTA' DI MELENDUGNO**  
Provincia di Lecce

**ORDINANZA N. 20 del 03/04/2019**

OGGETTO :

---

**INTERVENTI URGENTI E INDIFFERIBILI A TUTELA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA' - DIVIETO ASSOLUTO DI CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN VIA BELLAVISTA IN TORRE DELL'ORSO**

**REGISTRO ORDINANZE POLIZIA MUNICIPALE**

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA POLIZIA LOCALE**

**RICHIAMATA** la propria ordinanza n. 95 del 19.07.2014 ‘INTERVENTI URGENTI E INDIFFERIBILI A TUTELA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA' ATTESA LA CARATTERIZZAZIONE DI ELEVATA ANTROPIZZAZIONE DELL'AREA COMPRENDENTE INTERO TRATTO VIA BELLAVISTA – VIA A. VOLTA – LITORANEA SP 366. FENOMENI DI EROSIONE E CEDIMENTI STRUTTURALI PER LE PECULIARI CARATTERISTICHE GEOMORFOLOGICHE DELLA FASCIA COSTIERA. DIVIETO DI CIRCOLAZIONE VEICOLARE ECCEPTE RESIDENTI REGOLARMENTE AUTORIZZATI (pass) CON POSSIBILITA' DI POSTO AUTO INTERNO ALL'ABITAZIONE”.

**RICHIAMATA** altresì la propria Ordinanza n. 13 del 27.02.2018 titolata “SFALDAMENTO DEL TERRENO E DELLA FALESIA. STATO DI GRAVE PERICOLOSITÀ PER FENOMENI DI EROSIONE E CEDIMENTI STRUTTURALI PER LE PECULIARI CARATTERISTICHE GEOMORFOLOGICHE DELLA FASCIA COSTIERA DELLE MARINE DI MELENDUGNO”;

**VISTO** la relazione redatta dal Collegio della Direzione dei Lavori Ing.ri Antonio Candido, Angelo Corlianò Nahi, Franco Gallo, Geom. Fernando Nahi del 15 luglio 2014 avente per oggetto: ‘Lavori di messa in sicurezza del costone roccioso in degrado da Torre S. Andrea a Torre Specchia Ruggeri – Comunicazioni”;

**PRESO ATTO** che a seguito di una ulteriore accurata verifica dello stato del costone è emerso un aggravamento del pericolo di distacco delle porzioni di costone;

**TENUTO CONTO** che l'Amministrazione Comunale è in attesa di accertamenti tecnici ai fini di verificare la stabilità della falesia, così come comunicato con prot. N. 8663 del 03.04.2019;

**PRESO ATTO** che la gravità di quanto rilevato riguarda l'intero tratto del lungomare via Bellavista a partire dalla Torre, fino alla piazzetta in angolo tra via Bellavista, via Alessandro Volta e la litoranea SP 366;

**VISTI** l'articolo 5, 3° comma; l'art. 6 c. 4 *lett. a)* e *b)*; l'articolo 7, 1° lettera *a)*, l'art. 39 c. 1° *lett. a)* e *b)* del nuovo codice della strada approvato con D. Lgs. 30.4.1992, n. 285;

**VISTO** l'articolo 74 e 120 del regolamento d'attuazione del nuovo codice della strada approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

- l'art. 3 del D. Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 dov'è stabilito che nelle zone a traffico limitato l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e veicoli;
- l'art. 16 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3;

**ATTESA** la propria competenza all'adozione del presente atto in base all'articolo 107 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 contenente il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Pertanto, per i motivi in premessa indicati

## **ORDINA**

- Con decorrenza immediata, **il DIVIETO DI CIRCOLAZIONE VEICOLARE A TUTTI I VEICOLI IN GENERE** in via Bellavista a partire da piazza Bellavista fino a via Volta **fino all'espletamento degli accertamenti tecnici necessari a verificare la stabilità della falesia nella zona interessata;**
- I divieti di cui al precedente articolo 1) sono integrati a quelli già vigenti e disciplinati con le Ordinanze già in essere presso il Comando di polizia Locale di Melendugno ed afferenti l'argomento di cui trattasi e consultabili presso il sito istituzionale [www.comune.melendugno.le.it](http://www.comune.melendugno.le.it), alla sezione "Ordinanze".
- Ai contravventori alla presente Ordinanza, che sarà pubblicata sul sito istituzionale richiamato dal precedente articolo 2, saranno applicate le sanzioni previste dal D. Lgs. 285/92 e ss. mm., ai sensi degli art. 7 c. 1, lett. a) e 13 sospensione o divieto di circolazione veicolare e pedonale e, qualora si renda necessario con **RIMOZIONE COATTA** del mezzo con cui è stata commessa la violazione ed in concorso formale in caso di più violazioni (art. 8 L. 689/81);

## **ISTITUISCE**

Ai fini della regolamentazione veicolare di cui al punto 1) nelle vie limitrofe Cavour e Rossetti è istituita la segnaletica come di seguito stabilito:

### **Via Cavour:**

- È istituito il segnale verticale di "Divieto di fermata" nel tratto compreso tra via Rossetti e Piazza Bellavista, lato nord;
- È istituito il segnale verticale di "Senso Vietato" all'intersezione con Via Rossetti con "Obbligo di svolta a destra" in Via Rossetti per chi proviene da Piazza Bellavista;

### **Via Rossetti:**

- È istituito il senso unico di marcia, direzione consentita sud-nord, a partire da via Cavour e fino a largo F.lli Bandiera;

## **STABILISCE**

- di prescrivere la collocazione della segnaletica necessaria a dare conoscenza del contenuto del presente provvedimento.

Eventuali variazioni ed integrazioni che si dovessero rendere necessarie, saranno opportunamente disciplinate con atto formale a richiamo della presente ordinanza.

## **DISPONE:**

- a) **SIANO APPOSTI DISSUASORI BEN VISIBILI E IDONEI** ovvero impedimenti fisici a mezzo di reti da cantiere, new jersey o panettoni in cemento al fine di impedire il transito

- veicolare;
- b) Idonea segnaletica verticale di limitazione al transito veicolare;
  - c) tutte le intersezioni di Torre dell'Orso che permettono l'accesso a strade che conducono in zone ed aree gravate da divieto, siano regolarmente segnalate con cartellonistica verticale riprodotte gli estremi della presente ordinanza, posta in luoghi ben visibili e indicante il **DIVIETO DI CIRCOLAZIONE VEICOLARE per come stabilito;**
  - d) **La segnaletica verticale e orizzontale sia adeguata alle esigenze veicolari e di viabilità in genere, predisponendo altresì, l'oscuramento e/o rimozione della segnaletica preesistente che da questa Ordinanza scaturiscono o in contrasto;**

**Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 27, 3° del D. Lgs. 285/92 e ss.mm. (nuovo Codice della Strada) al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell'articolo 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento d'attuazione del nuovo Codice della Strada);**

**– ai sensi dell'articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi” che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di competenza entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.**

*Dal Comando della Polizia Locale, il 03.04.2019*

*\*IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA POLIZIA LOCALE*

*- Comandante Comm. Capo Antonio Nahi –*

**(\*) Firma autografa sostituita da indicazione**

**a stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 D. Lgs. 39/1993**